

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: “Regolamento dei punteggi, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-1415 del 24 gennaio 2011

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Regolamento dei punteggi, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”.

SOMMARIO

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Punteggi relativi alle condizioni sociali)

Art. 3 (Punteggi relativi alle condizioni economiche)

Art. 4 (Punteggi relativi alle condizioni abitative)

Art. 5 (Attribuzione dei punteggi)

Art. 6 (Entrata in vigore)

ALLEGATO A Tabella 1. Punteggi relativi alle condizioni sociali di cui all’art. 2, comma 1.

ALLEGATO B Tabella 2. Punteggi in relazione alle condizioni sociali di cui all’art. 2, comma 2.

ALLEGATO C Tabella 3. Punteggi relativi alle condizioni economiche di cui all’art. 3.

ALLEGATO D Tabella 4. Punteggi relativi alle condizioni abitative di cui all’art. 4, comma 1.

ALLEGATO E Tabella 5. Punteggio relativo alle condizioni abitative di cui all’art. 4, comma 2.

ALLEGATO F Tabella 6. Punteggi relativi alle condizioni abitative di cui all’art. 4, comma 3.

ALLEGATO G Tabella 7. Punteggi relativi alle condizioni abitative di cui all’art. 4, comma 4.

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti gli alloggi di edilizia sociale, in relazione alle loro condizioni sociali, economiche e abitative.

Art. 2.

(Punteggi relativi alle condizioni sociali)

1. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria sono riconosciuti i punteggi di cui all'allegato A, in relazione alle condizioni sociali.
2. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato B, in relazione alle condizioni sociali.
3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai codici Soc10 e Soc11 dell'allegato B, alla domanda deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 3.

(Punteggi relativi alle condizioni economiche)

1. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi di cui all'allegato C, in relazione alle rispettive condizioni economiche.

Art. 4.

(Punteggi relativi alle condizioni abitative)

1. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi di cui all'allegato D, in relazione alle condizioni abitative. Il punteggio è riconoscibile soltanto in presenza di apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
2. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto il punteggio di cui all'allegato E, in relazione alle condizioni abitative.
3. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato F, in relazione alle rispettive condizioni abitative.
4. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato G, in relazione alle rispettive condizioni abitative.
5. I punteggi di cui ai codici Abit09 e Abit10 dell'allegato G, nel caso di sfratto per morosità, sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.

Art. 5.

(Attribuzione dei punteggi)

1. I punteggi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, dalla Commissione di cui all'articolo 7 della l.r. 3/2010, in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di pubblicazione del bando.
2. In caso di ricorso alle procedure di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 3/2010, i punteggi sono riconosciuti in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di presentazione della nuova domanda o della richiesta di variazione, con riferimento ai punteggi previsti dal bando;

3. I punteggi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, all'articolo 3 e all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quello di cui al codice Soc01 dell'allegato A, non cumulabile né con quello di cui al codice Abit01, né con quello di cui al codice Abit02 dell'allegato D.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della l.r. 3/2010, novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 4 ottobre 2011.

Roberto Cota

Tabella 1. Punteggi relativi alle condizioni sociali di cui all'art. 2, comma 1

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Soc01	Richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo	Punti 5
Soc02	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione Gescal, risultante dalla somma delle singole contribuzioni	Punti 0,2 per ogni anno di contribuzione, fino a un massimo di punti 4
Soc03	Richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando	Punti 3
Soc04	Richiedenti che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando	Punti 2
Soc05	Coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro	Punti 2
Soc06	Nuclei richiedenti composti da cinque o più persone	Punti 1
Soc07	Richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Punti 1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti, per un massimo di punti 3
Soc08	Richiedenti titolari di pensione o assegno sociale	Punti 1

Tabella 2. Punteggi in relazione alle condizioni sociali di cui all'art. 2, comma 2.

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Soc09	Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico	Punti 3
Soc10	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative	Punti 3 Tale punteggio è incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidità sussistano per più di un componente il nucleo e di ulteriori punti 2 in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta. Il punteggio è ulteriormente incrementato di punti 2 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo sia di età superiore a sessantacinque anni o minorenni
Soc11	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 834/1981	Punti 2 Il punteggio è ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo sia di età superiore a sessantacinque anni o minorenni
Soc12	Cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza	Punti 2
Soc13	Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa, e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato	Punti 2

Tabella 3. Punteggi relativi alle condizioni economiche di cui all'art. 3.

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Econ01	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 30 per cento del limite di accesso	Punti 3
Econ02	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 50 per cento del limite di accesso	Punti 2
Econ03	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 70 per cento del limite di accesso	Punti 1

Tabella 4. Punteggi relativi alle condizioni abitative di cui all'art. 4, comma 1.

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Abit01	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione della cucina, o dell'angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici, siano inferiori a 10 metri quadrati per ciascun componente	Punti 3
Abit02	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione della cucina, o dell'angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici, siano inferiori a 14 metri quadrati per ciascun componente	Punti 2

Tabella 5. Punteggio relativo alle condizioni abitative di cui all'art. 4, comma 2.

Abit03	Richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei, anch'essi composti da almeno due unità	Punti 1
--------	---	---------

Tabella 6. Punteggi relativi alle condizioni abitative di cui all'art. 4, comma 3.

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Abit04	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica	Punti 5
Abit05	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili	Punti 4
Abit06	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in alloggio con servizio igienico incompleto, come definito all'art. 8, comma 1, lettera e), della L.R. n. 3/2010, o esterno all'abitazione o in comune con altre famiglie	Punti 3
Abit07	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in alloggio il cui stato, certificato dal Comune, sia considerato scadente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della L.R. n. 3/2010	Punti 1

Tabella 7. Punteggi relativi alle condizioni abitative di cui all'art. 4, comma 4.

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Abit08	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando	Punti 5
Abit09	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge	Punti 5
Abit10	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto	Punti 3
Abit11	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro	Punti 3